



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

Carbonia, 27 marzo 2026

Oggetto: Gara europea a procedura aperta relativa all'appalto triennale per l'affidamento degli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati contenenti anche amianto nel territorio comunale di Carbonia CIG BAB5DA4110. Risposta alle richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 2.2 del disciplinare di gara.

QUESITO N.01 del 10.03.2026

Per completare il requisito del possesso di categoria 1-D si può utilizzare avvalimento?

RISPOSTA N.01

La risposta è negativa poiché, ai sensi dell'art.7 del disciplinare di gara **“Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla *White list* e il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali”**.

QUESITO N.02 del 19.03.2026

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale previsti dalla documentazione di gara, ed in particolare all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A, classe E, si chiede di voler confermare se, ai fini della partecipazione alla procedura, possa ritenersi idonea anche l'iscrizione nella categoria 10B, classe D.

Ciò in considerazione di quanto disposto dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1 del 30 marzo 2004, secondo cui:

“L'iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma.”



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

Si chiede pertanto di chiarire se tale principio di equivalenza possa essere ritenuto applicabile anche nell'ambito della presente procedura di gara.

RISPOSTA N.02

Come indicato nella Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1 del 30 marzo 2004 l'iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla sottocategoria 10A.

Ai fini della partecipazione alla procedura, relativamente al requisito richiesto di iscrizione all'ANGA per la categoria 10A - classe E è da ritenersi idonea anche l'iscrizione nella categoria 10B - classe D.

QUESITO N.03 del 20.03.2026

Preso atto che ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara non sussiste l'obbligo di sopralluogo, si chiede se vi sia la disponibilità a consentire l'effettuazione di un sopralluogo facoltativo, con l'ausilio di un referente incaricato dalla Stazione Appaltante, al fine di consentire ai diretti interessati di prendere visione delle aree oggetto di intervento.

In alternativa, al fine di formulare un'offerta tecnica ed economica pienamente consapevole e coerente con le condizioni reali del servizio, se in possesso della Stazione Appaltante, si chiede di poter ricevere elenco siti già individuati, geolocalizzazione degli stessi ed eventuale documentazione fotografica.

RISPOSTA N.03

Non è prevista l'assistenza da parte di questa Stazione Appaltante per l'effettuazione di sopralluoghi da parte dei concorrenti. L'individuazione dei siti, come si può evincere dal CSA, ha natura dinamica e sarà cura dell'aggiudicatario procedere anche alla geolocalizzazione dei siti di abbandono dei rifiuti.

QUESITO N.04 del 23.03.2026

Si chiede di precisare se il servizio riguardi esclusivamente aree pubbliche e/o private soggette a uso pubblico oppure anche aree private non soggette ad uso pubblico, tenuto conto dei diversi riferimenti contenuti negli elaborati di gara.



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

RISPOSTA N.04

Ai sensi dell'art. 1.1 comma 2 i servizi richiesti dovranno essere eseguiti in qualunque parte del territorio comunale, anche in aree non di proprietà comunale, ovvero di proprietà pubblica, regionale, provinciale o di altri enti, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa;

QUESITO N.05 del 23.03.2026

Si chiede di chiarire il titolo giuridico in base al quale potranno essere impartiti ordini di servizio relativi ad aree private/non comunali e se, in tali casi, l'amministrazione provvederà con specifici atti preliminari.

RISPOSTA N.05

Nel caso in cui si dovesse operare in aree private l'amministrazione comunale emetterà specifica ordinanza che verrà richiamata nell'ordine di servizio impartito all'appaltatore.

QUESITO N.06 del 23.03.2026

Si chiede di indicare quale sia il CPV principale effettivo della procedura e quali CPV abbiano valore meramente accessorio o descrittivo

RISPOSTA N.06

Si rimanda a quanto indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara che riporta la seguente tabella:

n.	Descrizione servizi/beni	ATECO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo euro, IVA esclusa
1	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	38	90510000-5	P	
2	Servizi di rimozione e gestione dell'amianto		90650000-8	P	
IMPORTO TOTALE SERVIZI (compresi oneri sicurezza)					€ 408.000,00

Comune di Carbonia

Piazza Roma 1 - 09013 Carbonia (SU)



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

QUESITO N.07 del 23.03.2026

Si chiede di chiarire la ragione per cui, ai fini della revisione prezzi, viene assunto il CPV 90511000-2, mentre negli altri elaborati è ricondotto anche ai CPV 90510000-5 e 90650000-8

RISPOSTA N.07

Il CPV individuato per le finalità della revisione prezzi si basa sull'analisi della tabella "Elenco CPV e tabelle di pertinenza" riportata nell'Allegato II.2-bis al Codice.

Il CPV 90650000-8 non viene trattato nella tabella di cui sopra mentre per il CPV 90510000-5 si trova l'indicazione "Si vedano CPV di maggior dettaglio".

Risulta pertanto che il CPV 90510000-5 "Trattamento e smaltimento dei rifiuti" trova maggior dettaglio nel CPV derivato 90511000-2 "Servizi di raccolta dei rifiuti" che rimanda alla tabella D3 utilizzata.

QUESITO N.08 del 23.03.2026

Si chiede di confermare se i CAM di cui al DM 7 aprile 2025 trovino applicazione, in tutto o in parte, alla presente procedura e, in caso affermativo, di indicare con precisione le relative clausole/specifiche tecniche applicabili.

RISPOSTA N.08

Nella presente procedura non trovano applicazione i CAM di cui al DM 7 aprile 2025.

QUESITO N.09 del 23.03.2026

Si chiede di chiarire se la voce TED' catalogo elettronico: obbligatoria' debba ritenersi operativa oppure meramente automatica/non applicabile , stante l'assenza di disciplina specifica nel Disciplinare

RISPOSTA N.09

Trattasi di dicitura generata automaticamente dalla piattaforma



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

QUESITO N.10 del 23.03.2026

Si chiede di precisare se tutte le iscrizioni ANGA richieste (1D, 4F, 5F, 10A-E) debbono essere possedute cumulativamente dal concorrente singolo e come esse siano spendibili in RTI, consorzio, avvalimento o sub appalto nei limiti consentiti dalla legge di gara

RISPOSTA N.10

Si rimanda al Disciplinare di gara e in particolare alla lett. c) dell'art. 6.4 che precisa che Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 6.1 lett. c) deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE per il servizio che esegue, purché, nel suo complesso, il Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE lo possieda per intero. In sede di offerta, devono essere indicati le parti/percentuali del servizio che saranno eseguiti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE.

QUESITO N.11 del 23.03.2026

Si chiede di motivare specificatamente la richiesta della categoria ANGA - 1D, compresa la sottocategoria D6, in rapporto all'oggetto effettivo del servizio.

RISPOSTA N.11

Nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" sono rinvenibili i riferimenti circa l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo. In particolare:

- l'art. 183, comma1, lettera b – ter) punto 4 dispone che "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua" sono rifiuti urbani;
- l'articolo 198 rubricato "competenze dei comuni" che dispone tra l'altro al comma 1 "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ((...))." e al comma 2 "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Ciò premesso, trattandosi di rifiuti urbani, si individua nella **Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani** il requisito necessario per la partecipazione alla procedura di gara con la **Sottocategoria D6 – Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/06.**

QUESITO N.12 del 23.03.2026

Si chiede di chiarire quali servizi siano considerati analoghi ai fini del requisito tecnico professionale di cui al punto 6.3 del Disciplinare, anche con riferimento a servizi di raccolta/trasporto, bonifica di micro-discariche, pronto intervento ambientale e rimozione rifiuti abbandonati.

RISPOSTA N.12

L'art. 6.3 lett. a) del Disciplinare prevede come requisito di carattere tecnico professionale:

Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara **contratti relativi alla rimozione e gestione dell'amianto** per l'importo complessivo di almeno € 35.000,00 e **servizi di raccolta/trattamento di rifiuti** per l'importo complessivo di almeno € 365.000,00.

I servizi analoghi vengono individuati puntualmente e ad essi è possibile associare un codice CPV:

Servizi di rimozione e gestione dell'amianto: CPV 90650000-8;

Servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: CPV 90510000-5 che comprende:

90511000-2 "Servizi di raccolta dei rifiuti";

90512000-9 "Servizi di trasporto dei rifiuti".

QUESITO N.13 del 23.03.2026

Si chiede di specificare se la disponibilità degli impianti finali costituisca requisito di partecipazione, requisito di esecuzione o mera condizione da assolvere prima di ciascun ordine di servizio, nonché quali documenti siano richiesti nelle diverse fasi.



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

RISPOSTA N.13

Conformemente alle previsioni del CSA, per una migliore gestione ed un corretto svolgimento delle attività, entro cinque giorni dalla ricezione dell'Ordine di servizio emesso dal DEC, l'Appaltatore dovrà presentare, per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante, il "Piano Operativo" che conterrà anche l'indicazione degli impianti di trattamento finale e smaltimento finale, allegando le rispettive autorizzazioni, l'elenco dei trasportatori e relative autorizzazioni/iscrizioni all'Albo, il programma temporale degli interventi e quant'altro ritenuto utile per una corretta valutazione.

QUESITO N.14 del 23.03.2026

Si chiede di chiarire se il conferimento debba avvenire presso l'impianto autorizzato più vicino idoneo a ricevere il singolo CER o se l'operatore possa individuare qualsiasi impianto autorizzato, anche a distanza maggiore, senza effetti sulla remunerazione.

RISPOSTA N.14

Gli impianti di destinazione dei rifiuti saranno scelti tra quelli autorizzati a ricevere le categorie e le quantità richieste acquisendo copia delle autorizzazioni necessarie e dichiarazione di accettazione esplicita delle categorie di rifiuti codificate e delle quantità stimate. L'operatore può individuare qualsiasi impianto autorizzato, anche a distanza maggiore e conformemente alla normativa, senza effetti sulla remunerazione.

QUESITO N.15 del 23.03.2026

Si chiede di confermare se il servizio sia stato correttamente qualificato come ad alta intensità di manodopera, tenuto che gli atti progettuali espongono un'incidenza del costo del lavoro pari al 43.91339.

RISPOSTA N.15

Il Servizio in oggetto non rientra tra quelli definiti "ad alta intensità di manodopera" di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice e, trattandosi di affidamento sopra soglia comunitaria, viene affidato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

QUESITO N.16 del 23.03.2026

Si chiede di rettificare o chiarire la dicitura secondo cui costo del lavoro e costi della sicurezza aziendali sarebbero soggetti a ribasso contrattuale, indicando in modo espresso l'importo effettivamente soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14 del dgl 36/2023

RISPOSTA N.16

L'importo triennale previsto dall'appalto, sul quale presentare la propria offerta, è pari a € 408.000,00 compresi € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA di legge. L'importo triennale dell'appalto comprende anche i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in € 176.531,70 (incidenza 43,91339%), determinati sulla base dei valori del contratto CCNL dei Servizi Ambientali (codice CNEL K540). Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, può anticipare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati che dimostri che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportino penalizzazioni della manodopera. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante può anticipare nella Busta Economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023. Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge.

Come desumibile dall'Allegato 3 – Modello offerta economica, il concorrente offre un ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, indicando i costi della manodopera e i costi di sicurezza aziendali.

QUESITO N.17 del 23.03.2026

Si chiede di specificare se l'importo di € 408.000 costituisca un tetto massimo di spesa senza minimo garantito e quale sia il regime degli ordini di servizio in relazione alla struttura dell'appalto a misura.

RISPOSTA N.17

L'importo di € 408.000,00 costituisce un tetto massimo di spesa senza minimo garantito. Si rimanda all'art. 1.2 del CSA per le modalità di esecuzione delle attività.